

**N. 02794/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2015 REG.RIC.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2015, proposto da:

, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Russillo,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberta Boccia in
Napoli, Via dei Fiorentini, n. 61;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'esecuzione

“del giudicato formatosi su decreto esecutivo reso nel procedimento
n. 3387/2006 V.G. dalla Corte di Appello di Napoli, in data

20/4/2007 e pubblicato il 17/7/2007 regolarmente notificato in data 15/6/2012, recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del sig. _____ della somma di € 10.000,00.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Corte di Appello di Napoli, con il decreto decisorio reso nel procedimento n. 3387/2006 V.G. in data 20 aprile 2007, depositato il 17 luglio 2007, concernente l'equa riparazione *ex lege* n. 89/2001, ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare, in favore del sig. _____, l'importo di € 10.000,00 oltre le spese, i diritti e gli onorari di giudizio da distarsi in favore del procuratore antistatario.

Il suddetto decreto è divenuto definitivo per non essere stata proposta impugnazione e a tutt'oggi l'Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.

A fronte di tale situazione parte ricorrente, con ricorso ritualmente notificato il 30 gennaio 2015 e depositato il 10 febbraio 2015, ha proposto il presente giudizio di ottemperanza nei confronti del

Ministero della Giustizia, chiedendo a questo T.A.R. di disporre l'esecuzione del decreto in epigrafe per la parte di spettanza del ricorrente, nominando a tal fine un commissario *ad acta* che provveda al pagamento, a cura e spese dell'Amministrazione; ha chiesto altresì la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno da ritardo, *ex art.* 114, comma 4, lett. e) c.p.a., in suo favore, a decorrere dal termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo fino al saldo.

DIRITTO

1) Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.

2) Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l'accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di impugnazione, come da certificato della competente cancelleria, ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio stesso in forma esecutiva da parte del ricorrente, termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni per il completamento delle "procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro".

In tal senso l'art. 112, comma 2, c.p.a., ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo

per l'azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484; Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484).

3) Quanto all'oggetto dell'accoglimento, il Collegio rileva come, nel caso di specie, il ricorso per l'ottemperanza riguardi solo l'importo di € 10.000,00 liquidato nel decreto decisorio e non le spese legali, in quanto queste ultime sono state dal medesimo decreto attribuite in favore del procuratore antistatario.

Rispetto a queste ultime, quindi, la parte ricorrente non avrebbe comunque titolo per procedere in sede di ottemperanza.

4) Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., né quelle relative a procedure esecutive risultate non soddisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n.

699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire o in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

5) Quanto alla ulteriore domanda proposta con l'odierno gravame, *ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.*, parte ricorrente ha formulato la domanda stessa in modo ambiguo, in quanto da un lato, infatti, ha richiamato espressamente il suddetto art. 114 c.p.a. nella parte che disciplina l'*astreinte*, dall'altro, ha usato il termine "risarcimento del danno da ritardo".

Si ricorda in proposito come la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a. -

consistente nella fissazione, per il futuro, di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato - è istituito

differente dall'azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a. che è un'azione tipicamente risarcitoria.

Nel caso di specie il Collegio, nel suo potere di qualificare la domanda rileva che, nonostante la formula ambigua parte ricorrente abbia inteso chiedere l'applicazione dell'*astreinte*, in forza dell'espresso specifico richiamo nelle conclusioni all'art. 114, comma 4, lett. e) - e non all'art. 112 c.p.a..

In ogni caso, tuttavia, anche qualora si volesse ipotizzare come formulata una domanda risarcitoria *ex* art. 112, comma 3, c.p.a., la stessa risulterebbe non accoglibile, stante la mancanza assoluta di prova rispetto sia rispetto all'*an* che al *quantum* del danno subito.

Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'*astreinte* per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, va ricordato che una parte della giurisprudenza, tra cui diverse pronunce di questo T.A.R., hanno costantemente ritenuto che la stessa non possa essere accolta qualora l'esecuzione del giudicato riguardi il pagamento di una somma di denaro, consistendo l'istituto della penalità di mora in un mezzo di coazione indiretta sul debitore, necessario in particolare quando si è in presenza di obblighi di fare infungibili.

Per questo orientamento, infatti, non è sembrato equo condannare l'Amministrazione al pagamento di ulteriori somme di denaro quando l'obbligo di cui si chiede l'adempimento consisteva, esso stesso, nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, essendo in tal caso, per il ritardo nell'adempimento, già previsti dalla legge gli

interessi legali, ai quali, pertanto, la somma dovuta a titolo di *astreinte* si sarebbe andata ad aggiungersi, con effetti iniqui di indebito arricchimento per il creditore (*ex plurimis*, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV 9 novembre 2012, n. 4553; id., sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162; T.A.R. Lazio, Roma sez. I-bis, 12 novembre 2013 n. 9606; id., sez. II bis 21 gennaio 2013, n. 640; id., sez. II quater, 31 gennaio 2012, n. 1080; id., sez. I, 29 dicembre 2011, n. 10305).

Tuttavia, risolvendo il contrasto tra la giurisprudenza sopra citata e l'orientamento favorevole all'applicazione generalizzata dell'*astreinte*, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione del 25 giugno 2014 n. 15, ha ritenuto che, nel giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 112, ivi comprese quelle aventi per oggetto prestazioni di natura pecuniaria.

A questa pronuncia, la Sezione ritiene di doversi adeguare riconoscendo, in via di principio, l'applicabilità della penalità di mora anche in caso di condanna della p.a. al pagamento di una somma di denaro.

Il principio sopra enunciato non può, tuttavia, trascurare che è lo stesso art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., ad escludere l'applicazione dell'*astreinte* ove sia dimostrata l'esistenza di ulteriori ragioni ostative ovvero la manifesta iniquità alla sua applicazione.

La stessa decisione plenaria sopra citata (par. 6.5.1.), nel sancire la sostanziale equivalenza tra sentenze aventi a oggetto un dare pecuniario e le altre pronunce di condanna, ha comunque evidenziato che "la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni

eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo", e ciò sottolineando il valore del tutto autonomo del dato letterale della sussistenza di "altre ragioni ostative" rispetto al limite negativo della manifesta iniquità, quest'ultimo, a differenza del primo, presente anche nel codice di procedura civile, laddove il primo è caratteristico solo del codice del processo amministrativo e, come tale, va considerato.

In sostanza, è proprio la lettera e) dell'art. 114 c.p.a. a consentire la valorizzazione di specifiche motivazioni che possono essere, in concreto, poste dal giudice amministrativo alla base della decisione di non comminare la sanzione pecuniaria, attraverso l'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui dispone.

Tali specifiche circostanze devono essere adottate dalla parte debitrice, in capo alla quale, pertanto, è posto l'onere probatorio.

Nel caso del debitore pubblico, l'Adunanza Plenaria ravvisa la specialità del contesto "con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici".

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene che, nel caso di giudizi aventi a oggetto il pagamento, a carico dello Stato, di somme di denaro a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica in ragione della condizione di crisi finanziaria della finanza pubblica

e dell'ammontare del debito pubblico, giustifichi in concreto la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'*astreinte* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV 18 settembre 2014, n. 4973).

Le suddette ragioni ostative, pur non essendo state dedotte in giudizio, rientrano pacificamente nei fatti notori *ex art.* 115 c.p.c., e come tali devono considerarsi provati, trattandosi di fatti acquisiti alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili (*ex multis*, Cass. civ., sez. trib. 20 giugno 2014 n. 14063; sez. I 19 marzo 2014 n. 6299; sez. II 5 luglio 2013 n. 16881).

6) Deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo liquidato nel medesimo decreto.

7) L'Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica ad istanza di parte (ove antecedente) della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario *ad acta* il Dirigente della Corte dei Conti preposto al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Campania – SAUR Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, che entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

Le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell'Amministrazione in epigrafe e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.

Il commissario *ad acta* potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Ministero della Giustizia, da distrarsi in favore dell'avv. Gerardo Russillo, dichiaratosi antistatario, nell'importo liquidato nel dispositivo, tenuto conto della linearità e ripetitività della controversia.

A quest'ultimo riguardo il Collegio precisa che, come già indicato, tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese, i diritti e gli onorari relativi ad atti successivi al decreto decisorio e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione del decreto azionato non ricomprese in detta quantificazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione in favore della parte ricorrente al decreto azionato di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica ad istanza di parte (ove antecedente) della presente sentenza, nei termini indicati in parte motiva.

Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario *ad acta* il Dirigente della Corte dei Conti preposto al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Campania – SAUR Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto decreto.

Determina fin d'ora in € 600,00 (euro seicento/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario *ad acta* per l'espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutiva.

Condanna il Ministero della Giustizia del pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gerardo Russillo dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario

Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)